

## **CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI**

**anno 2018**

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

stipulata tra:

**HALLEY Informatica s.r.l.**

Via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC)  
N.Reg.Imp.,Cod.Fisc. e Partita IVA 00384350435  
di seguito denominato Fornitore

e

**Comune di Poggio Bustone**

Via Francescana n.9  
Partita IVA 00108830571  
di seguito denominato Ente

di seguito singolarmente una "Parte" e congiuntamente le "Parti"

La convenzione comprende

- Conservazione sostitutiva documenti

370el 9.5.18  
AP. 370  
1708,00

CIG 763238BCE1

## PREMESSE

Premesso che:

- il Fornitore, nell'ambito della sua attività, ha sviluppato una piattaforma tecnologica in grado di gestire servizi di protocollo informatico, gestione documentale, fatturazione elettronica e conservazione dei documenti informatici;
- nello specifico, il Fornitore è produttore del Software applicativo per Enti Locali, i cui moduli sono già installati presso gli Uffici dell'Ente;
- a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 3 dicembre 2013, recante Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione, l'Ente ha rappresentato al Fornitore l'esigenza di ottenere la fornitura di servizi relativi al sistema di conservazione dei documenti informatici;
- l'Ente, consapevole del fatto che l'attività di conservazione dei documenti informatici, effettuata nel rispetto dei requisiti di legge prescritti, richiede una forte integrazione con gli applicativi del Fornitore, ha incaricato quest'ultimo di occuparsi, nel suo interesse, del coordinamento di tutte le attività necessarie per la corretta conservazione dei documenti informatici prodotti o comunque detenuti dall'Ente;
- il Fornitore ha accettato l'incarico riservandosi, come previsto dalla legge, di avvalersi di altra Struttura Tecnica per lo svolgimento di tutta o parte dell'attività, delegando pertanto ad una società terza l'esecuzione del processo di conservazione;
- il Fornitore intende eseguire l'incarico di cui ai punti precedenti tramite Unimatica s.p.a. (di seguito anche solo "Conservatore") quale soggetto idoneo a fornire i servizi complementari di conservazione (di seguito anche "Servizi") nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

### Art. 1 Efficacia delle premesse

1.1 Le premesse e le definizioni formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### Art. 2 Definizioni

2.1 Ai fini della presente convenzione, i termini sotto riportati hanno il seguente significato:

- **allegato:** ogni documento, scritto e sottoscritto dalle Parti, allegato alla presente convenzione per integrarlo;
- **archivio di conservazione:** l'insieme dei documenti conservati digitalmente dal Fornitore per il tramite di Unimatica s.p.a. secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
- **certificatore accreditato:** soggetto pubblico o privato che emette certificati qualificati conformi al Regolamento UE 910/2014 eIDAS e alla normativa nazionale in materia, che ha richiesto e ottenuto il riconoscimento del possesso dei requisiti più elevati in termini di qualità e di sicurezza ed è iscritto in un elenco Pubblico dei Certificatori tenuto presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;
- **credenziale di sicurezza:** codice personale, assegnato all'utente appositamente incaricato dall'Ente, che ne permette l'autenticazione e, unitamente ad un codice utenza e ad una "password", l'accesso alla piattaforma tecnologica e ai servizi offerti dal Fornitore;
- **conservatore accreditato:** soggetto pubblico o privato che, ai sensi dell'art. 44 bis del D.Lgs 82/2005, svolge attività di conservazione dei documenti informatici e ha conseguito il riconoscimento, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), del possesso dei requisiti del livello più elevato in termini di qualità e sicurezza;
- **conservazione:** insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel manuale di conservazione;

- **convenzione di conservazione:** convenzione da stipularsi tra l'Ente e il Conservatore mediante la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DPCM 3 dicembre 2013, vengono affidati al Conservatore i servizi di conservazione di documenti informatici di titolarità dell'Ente;
- **documenti:** i documenti informatici che l'Ente trasmette al Conservatore tramite la piattaforma tecnologica del Fornitore;
- **piattaforma:** l'infrastruttura hardware e software che consente di fruire dei servizi oggetto della presente convenzione;
- **servizi:** i servizi offerti dal Fornitore e acquisiti dall'Ente oggetto della presente convenzione;
- **software di conservazione:** programma informatico capace, per mezzo di un'elaborazione elettronica, di effettuare i servizi di conservazione dei documenti informatici oggetto della presente convenzione;
- **società terza o Conservatore:** per gli effetti della presente convenzione, è il soggetto, esterno all'organizzazione delle Parti, a cui l'Ente affida il processo di conservazione dei propri documenti informatici, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DPCM 3 dicembre 2013, tramite una convenzione che preveda l'obbligo del rispetto del manuale della conservazione.

2.2 Nella stesura della presente convenzione si sono utilizzati molti altri termini di uso comune nell'ambito delle tecnologie dell'informazione. Per l'interpretazione degli altri termini tecnici utilizzati nella presente convenzione si deve far riferimento alle norme italiane in vigore al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

### **Art. 3 Oggetto**

3.1 Con la presente convenzione il Fornitore mette a disposizione dell'Ente, a fronte del pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 12, prestazioni inerenti alla corretta archiviazione e conservazione di documenti informatici di titolarità dell'Ente. I Servizi offerti dal Fornitore, anche per mezzo del Conservatore individuato, e le loro modalità di erogazione sono descritti qui di seguito.

### **Art. 4 Servizio di Gestione sicura dei Documenti**

4.1 I Servizi consentono all'Ente di accedere ad un processo di gestione in formato elettronico di documenti informatici. I documenti informatici sono immediatamente stabilizzati e resi integri ed immutabili e sono protetti da accessi non autorizzati o dai rischi di perdita parziale o cancellazione totale del loro contenuto.

### **Art. 5 Servizi di assistenza e manutenzione software**

5.1 Il Fornitore, unitamente al software necessario all'esecuzione dei Servizi oggetto della presente convenzione, fornisce all'Ente assistenza nell'attività di installazione e successivo utilizzo dei Servizi.

5.2 Il Fornitore si impegna a fornire tutta la manutenzione ordinaria necessaria alla corretta fornitura dei Servizi sopra detti.

5.3 Il Fornitore mantiene costantemente aggiornata la propria piattaforma tecnologica attraverso la quale vengono effettuati gli invii dei documenti posti in conservazione.

### **Art. 6 Servizio di conservazione**

6.1 I Servizi di conservazione dei documenti informatici offerti all'Ente per il tramite del Fornitore sono sviluppati secondo quanto previsto dal D.Lgs 82/2005 e dalle regole tecniche ivi richiamate.

6.2 Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di tempistiche regolate dalla legge, in relazione alla tipologia documentale conservata, dovuto a ritardi o inadempienze imputabili all'Ente o comunque non causate dal Fornitore o dal Conservatore incaricato.

6.3 Gli archivi di conservazione sono presso server situati in strutture idonee e controllate e sono resi disponibili all'Ente.

6.4 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare le condizioni della presente convenzione qualora, a seguito di modifiche legislative, la corretta erogazione dei Servizi dovesse comportare nuovi e più onerosi costi.

## **Art. 7 Conservatore**

7.1 In conformità a quanto richiesto dall'art. 5, comma 3, del DPCM 3 dicembre 2013 per il corretto affidamento del servizio di conservazione, il Fornitore ha individuato un Conservatore ai sensi dell'art. 44-bis del Dlgs. 82/2005, al quale l'Ente intende affidare la conservazione dei propri documenti informatici.

7.2 Con apposita convenzione di conservazione, stipulata tra l'Ente e il Conservatore, viene disciplinato l'affidamento della conservazione dei documenti oggetto dei Servizi di cui alla presente convenzione da parte dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 7, del DPCM 3 dicembre 2013.

7.3 La regolamentazione economica dell'attività di conservazione realizzata dal Conservatore resta totalmente compresa nel corrispettivo previsto dalla presente convenzione.

## **Art. 8 Obblighi del Fornitore**

8.1 Il Fornitore si impegna ad erogare i Servizi a regola d'arte, in modo continuativo e professionale, fatta salva la necessità di procedere ad aggiornamenti hardware e software in base a circostanze contingenti. Ogni altro adempimento richiesto dall'adozione di modalità digitali di formazione, gestione e conservazione della propria documentazione, ivi compreso l'eventuale assolvimento di tributi, si intende totalmente a carico dell'Ente.

8.2 L'esibizione dei documenti conservati avviene secondo quanto previsto dall'art. 10 del DPCM 03/12/2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione.

## **Art. 9 Obblighi e responsabilità dell'Ente**

9.1 L'Ente si impegna a mettere il Fornitore e il Conservatore nelle condizioni di svolgere correttamente e a regola d'arte i Servizi, nonché a mettere a disposizione degli stessi i documenti in modo accurato e completo.

9.2 L'Ente è responsabile in via esclusiva dei dati comunque trattati attraverso l'utilizzo dei Servizi; l'Ente stesso, infatti, rimane Titolare del trattamento di tutti i dati personali che elabora attraverso l'interfaccia web e attraverso l'utilizzo dei Servizi.

9.3 L'Ente si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per permettere la corretta esecuzione dei Servizi di conservazione dei documenti informatici e a rendere disponibili al Conservatore i documenti in modo accurato e completo, secondo quanto eventualmente specificato nella convenzione di conservazione fornita da Unimatica, nonché a mantenere adeguati livelli di aggiornamento e di manutenzione delle apparecchiature tecnologiche necessarie per l'accesso ai Servizi, anche in relazione ad eventuali evoluzioni dei programmi e dei software.

9.4 L'Ente si obbliga infine a conservare correttamente le credenziali di sicurezza per l'accesso ai Servizi, a renderle accessibili unicamente a personale specificamente autorizzato e adeguatamente formato, nonché a comunicare prontamente al Fornitore l'eventuale furto o smarrimento delle stesse.

9.5 L'Ente, più in generale, si impegna ad utilizzare i Servizi nei termini convenuti, nonché ad adoperarsi per assicurare il rispetto, da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o incaricati a qualunque titolo, delle presenti condizioni contrattuali.

9.6 Fermo restando ogni altro obbligo posto dalla legge o dalla convenzione, l'Ente si impegna altresì a operare in conformità alle disposizioni normative a tutela di programmi, dati, sistemi informatici, comunicazioni informatiche e telematiche.

## **Art. 10 Condizioni per le eventuali modifiche della convenzione**

10.1 Ogni modifica alla presente convenzione deve essere approvata per iscritto dalle Parti, anche a mezzo lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata trasmesse agli indirizzi di cui al successivo art. 19. Le suddette modifiche, salvo quanto diversamente stabilito di concerto tra le Parti, hanno efficacia decorsi 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della modifica proposta.

10.2 Per una più semplice approvazione delle modifiche apportate, le Parti possono nominare ciascuna un proprio referente che abbia ricevuto una specifica delega in tal senso, il quale sarà prontamente comunicato all'altra Parte secondo quanto previsto dall'art. 19 della presente convenzione.

10.3 A seguito di aggiornamenti hardware e software particolarmente onerosi, dovuti anche alle mutate condizioni di mercato o a modifiche normative che incidano sulla prestazione dei Servizi oggetto della presente convenzione, il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche previste dalla presente convenzione. Tali modifiche sono comunicate all'Ente mediante comunicato allegato alla fattura corrispondente ai servizi già effettuati. A seguito della suddetta modifica unilaterale, l'Ente ha a disposizione 30 giorni per recedere dalla convenzione. Trascorso tale termine, le variazioni sono da ritenersi accettate dall'Ente.

10.4 Al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dei Servizi, e considerata la costante evoluzione tecnologica e normativa che caratterizza i Servizi oggetto della presente convenzione, il Fornitore si riserva la facoltà di proporre all'Ente modifiche alle condizioni della presente convenzione, dandone un congruo preavviso all'altra Parte. L'Ente si rende disponibile, su richiesta del Fornitore, a predisporre gli aggiornamenti evolutivi delle apparecchiature e dei programmi necessari per il collegamento ai servizi e la consultazione dei documenti, avendo comunque cura di salvaguardare la fruibilità dei Servizi.

## **Art. 11 Durata e Decorrenza – clausola di adesione**

11.1 La presente convenzione è valida ed efficace dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

Il rinnovo, nel caso di convenzione annuale, negli anni successivi al primo, dovrà essere comunicato da parte dell'Ente entro il termine essenziale del 31 gennaio dell'anno successivo, mediante invio al fornitore della convenzione sottoscritta con contestuale comunicazione dell'impegno di spesa a norma dell'art. 191 TUEL. Qualora tale termine non venga rispettato il Fornitore sospenderà il servizio.

Ogni inadempimento di una delle Parti alle obbligazioni assunte in base alla presente convenzione, che si protragga per oltre 30 giorni successivi dalla ricezione di apposita diffida scritta o a mezzo PEC, determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ..

Una eventuale disdetta deve essere comunicata da una delle Parti all'altra a mezzo lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata agli indirizzi indicati all'art. 19 della presente convenzione, almeno 60 giorni prima della scadenza iniziale o di ogni successiva scadenza annuale.

11.2 In assenza di disdetta entro i termini sopra riportati, verrà addebitato all'Ente l'importo maturato fino alla comunicazione della stessa.

11.3 Le parti convengono la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni, per un tempo predeterminato e limitato, da esercitarsi da parte del Cliente mediante una specifica comunicazione al Fornitore prima della scadenza della convenzione originaria, nelle more del nuovo approvvigionamento dei servizi, nelle forme consentite dall'ordinamento, avvalendosi della presente clausola di adesione, laddove il servizio risulti economicamente vantaggioso.

## **Art. 12 Corrispettivi e Condizioni economiche**

12.1 Il canone da pagare di euro 1.400,00, oltre iva, s'intende fisso ed invariato all'interno di ciascun periodo contrattuale, da pagare entro 30 giorni dal ricevimento della fattura secondo il prospetto economico di seguito riportato.

In caso di variazioni all'iva da applicarsi per effetto di sopravvenienze normative, le stesse saranno da aggiungersi al canone suddetto, senza riduzione alcuna per quest'ultimo, e versate dall'Ente nei modi e nei termini di legge.

12.2 Con cadenza annuale, il Fornitore ha facoltà, senza necessità di accettazione da parte dell'Ente, di incrementare i canoni e i prezzi dei servizi offerti in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività verificatosi nell'anno solare precedente.

## **Art. 13 Recesso unilaterale**

13.1 L'Ente e il Fornitore hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi da intimarsi alla controparte a mezzo di lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata agli indirizzi di cui all'art. 19 della presente convenzione.

13.2 Qualora l'Ente receda dalla presente convenzione, per motivi diversi dalla mancata accettazione delle modifiche economiche unilaterali proposte dal Fornitore e prima dello scadere dello stesso, rimane comunque tenuto a corrispondere l'intera quota economica di pertinenza anche per il periodo contrattuale dei Servizi non goduti a titolo di penale rescissoria.

## **Art. 14 Clausola risolutiva espressa**

14.1 La convenzione può essere risolta da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo di lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, agli indirizzi di cui all'art. 19 della presente convenzione, da inviarsi alla controparte con preavviso di 15 giorni al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della convenzione di assistenza del software già esistente tra il Fornitore e l'Ente;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte del Fornitore o del Conservatore;
- in caso di condizione di insolvenza dell'Ente rispetto ai termini della presente convenzione. In questo caso la riattivazione dei Servizi è subordinata alla regolarizzazione della sua posizione nei confronti del Fornitore;
- nel caso in cui l'Ente si renda parte attiva in tentativi di violazione dei sistemi informatici del Fornitore o del Conservatore;
- in caso di inadempimento ad una o più delle obbligazioni previste dagli artt. 11 e 12 della presente convenzione.

14.2 La risoluzione della convenzione implica la cessazione anche senza preavviso dei Servizi forniti; tale cessazione non comporta la distruzione immediata dei dati e dei documenti gestiti e conservati ai sensi degli artt. 4 e 6 della presente convenzione.

## **Art. 15 Sospensione dei Servizi**

15.1 Il Fornitore ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione dei Servizi qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) richiesta avanzata da parte di qualche autorità pubblica e relativa alla violazione di norme e/o regolamenti vigenti nello Stato italiano;
- b) interruzione dei Servizi per cause imprevedibili e non imputabili allo stesso Fornitore;
- c) non accessibilità ai Servizi per mancata connettività dell'Ente.

15.2 Per 'sospensione' dei Servizi si intende l'impossibilità temporanea di usufruire dei Servizi oggetto della presente convenzione attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione.

15.3 Durante il periodo di sospensione e fino al termine dello stesso, l'Ente è tenuto a pagare un corrispettivo per il mantenimento dei Servizi.

15.4 L'Ente riconosce e accetta di non poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore o del Conservatore a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

## **Art. 16 Cessazione dei Servizi**

16.1 Per 'cessazione' dei Servizi si intende l'impossibilità totale e definitiva di usufruire dei Servizi a seguito di recesso, risoluzione, scadenza o comunque per la cessazione degli effetti della presente convenzione per qualsiasi causa intervenuta. Dalla cessazione dei Servizi è, quindi, possibile solo richiedere la restituzione degli archivi di conservazione e la loro successiva eliminazione dai server del Conservatore.

16.2 Nel caso di cessazione dei Servizi per qualsiasi causa intervenuta, il Conservatore, anche per il tramite del Fornitore, si impegna a mettere a disposizione dell'Ente per il ritiro presso il Conservatore stesso, mediante idoneo supporto crittografato, l'archivio di conservazione contenente tutti i documenti informatici forniti dall'Ente.

16.3 L'Ente ha facoltà di richiedere in ogni momento l'eliminazione dai server dei documenti conservati, a meno che non sia intervenuto un contrario ordine da parte di un'autorità pubblica. Prima della cancellazione dai propri sistemi, il Conservatore, anche per il tramite del Fornitore, effettuerà su idoneo supporto crittografato, una copia dei documenti dei quali sia stata richiesta la cancellazione e la metterà a disposizione all'Ente per il ritiro.

16.4 Successivamente all'avvenuta cessazione per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il Fornitore si obbliga, dietro pagamento di corrispettivi da valutare e concordare al verificarsi della cessazione, a fornire supporto tecnico per la migrazione dei dati e dei documenti archiviati e conservati al fine di facilitarne l'ordinato trasferimento all'Ente o ad altro soggetto da questi indicato.

16.5 L'Ente riconosce e accetta di non poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

## **Art. 17 Titolarità e riservatezza delle informazioni**

17.1 Il Fornitore si impegna a mantenere il più stretto riserbo in merito a qualsiasi informazione e/o dato riguardante l'Ente dei quali venga a conoscenza nell'esecuzione della presente convenzione e si impegna, altresì, a garantire l'esatta osservanza del presente obbligo di segretezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori o terzi che collaborano alla fornitura dei Servizi.

17.2 È fatta salva la facoltà del Fornitore di trasmettere i dati, le informazioni e i documenti forniti dall'Ente a soggetti dalla stessa delegati ad espletare i Servizi connessi con l'oggetto della presente convenzione e comunicati esclusivamente nell'ambito delle finalità dei Servizi resi, previa sottoscrizione da parte di detti soggetti di un impegno di riservatezza in relazione ai dati stessi.

17.3 L'Ente è responsabile per eventuali violazioni causate da dati o da programmi tutelati dalle norme sul diritto d'autore non espressamente resi disponibili dal Fornitore; l'Ente, inoltre, è tenuto a manlevare il Fornitore da qualsiasi genere e tipo di onere comunque derivante da tali violazioni, così come da eventuali violazioni effettuate dallo stesso Ente e connesse a qualsiasi forma di utilizzazione dei Servizi così come sopra specificati.

17.4 Ai fini del trattamento dei dati personali si applica la disciplina di cui al d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, rinviando in ordine alla possibilità di nomina del Fornitore ad amministratore di sistema ad un successivo atto, in base alle ragioni di reciproca convenienza e necessità delle parti che saranno valutate in tale sede.

## **Art. 18 Verifiche e ispezioni**

18.1 L'Ente ha facoltà di verificare, attraverso il suo Responsabile della conservazione o altro soggetto da questi delegato, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, la regolare esecuzione dei Servizi, nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione. L'Ente può inoltre effettuare ispezioni per verificare la qualità dei Servizi resi, previa comunicazione al Fornitore delle generalità del personale incaricato per l'espletamento delle suddette verifiche; tale comunicazione deve essere trasmessa per iscritto alla Parte interessata agli indirizzi indicati all'art. 19, con un preavviso di almeno 7 giorni.

## **Art. 19 Comunicazione tra le Parti**

19.1 Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale e, quindi, rispettivamente:

- per quanto riguarda il Fornitore:

**Halley Informatica s.r.l.**

Indirizzo: Via Circonvallazione, 131 - 62024 Matelica (MC)

All'attenzione dell'Ufficio Amministrazione

PEC: halleyinformatica@legalmail.it

Email: halleynt@halley.it

Tel.: 0737-781211

Fax: 0737-787200

- per quanto riguarda il Conservatore:

**Unimatica s.p.a.**

Indirizzo: Via Cristoforo Colombo n. 21 - 40131 Bologna

All'attenzione dell'Ufficio Amministrazione

PEC: pec@pec.unimaticaspa.it

Email: info@unimaticaspa.it

Tel.: 051-4195011

Fax: 051-4195050

- per quanto riguarda l'Ente:

**Comune di Poggio Bustone**

Indirizzo completo: Via Francescana n.9 - 02018 Comune di Poggio Bustone (RI)

All'attenzione di:

PEC: comune.poggiobustone@legalmail.it

Email:

Tel.: 0746689901

Fax: 0746688252

19.2 Le comunicazioni spedite a mezzo lettera Raccomandata A/R hanno effetto dal momento del ricevimento, mentre quelle inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata hanno effetto dal momento della loro disponibilità nel server del gestore del destinatario.

19.3 Le Parti si obbligano a comunicare per iscritto all'altra Parte, nel corso della vigenza della presente convenzione, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni effettuate in base ai recapiti precedentemente indicati hanno piena efficacia e validità.

## **Art. 20 Tracciabilità finanziaria**

20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

20.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.

## **Art. 21 Foro competente**

21.1 Fatta salva l'applicazione della disciplina in tema di accordi bonari di cui all'art. 206 D.LGS. n. 50/2016, per qualsiasi controversia che non fosse possibile comporre bonariamente, relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, l'Ente accetta sin d'ora, senza riserve, la competenza territoriale giudiziaria del Tribunale di Macerata.

## **Art. 22 Clausole finali e di rinvio**

22.1 La presente convenzione sostituisce per i Servizi in essa richiamati, ogni altra intesa, anche verbale, e costituisce l'unica esistente in relazione alle materie in essa trattate.

22.2 L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra non può in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dalla presente convenzione.

22.3 L'eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una delle clausole di convenzione, anche in relazione a ciascuna tipologia di Servizio, non inficia la validità della convenzione, né delle ulteriori clausole ad essa applicabili.

22.4 Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione o nella stessa richiamato, si applica quanto previsto nella convenzione Unimatica quale parte integrante e sostanziale della stessa, nonché ogni disposizione applicabile in materia prevista dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle linee guida dell'ANAC e dalle linee guida dell'Agid.

**Prospetto economico convenzione dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Servizi**

Conservazione Omnibus Flat Unimatica (20 gigabyte)

1.400,00

**Totale Convenzione****1.400,00 € IVA esclusa****MODALITA' DI PAGAMENTO**

| Imponibile | IVA*   | Totale   | Data fattura | Data pagamento          |
|------------|--------|----------|--------------|-------------------------|
| 1.400,00   | 308,00 | 1.708,00 |              | 30 giorni dalla fattura |

\* si espone l'IVA attualmente vigente. Eventuali variazioni dell'aliquota comporteranno conseguenti variazioni sul totale.

**ESTREMI PER LA FATTURAZIONE** (compilare tutti i campi)

Nome Responsabile dell'ordine:

N. impegno:

Data impegno:

Capitolo di spesa:

N. Determina:

Data determina:

CIG (distinguere chiaramente le lettere dai numeri):

Cod. univoco (distinguere chiaramente le lettere dai numeri):

Il legale rappresentante  
Ciccolini Giovanni

**Halley Informatica s.r.l**

DATA .....

**Il Cliente** (Timbro e firma)

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., le Parti dichiarano, dopo attenta lettura, di aver compreso e di approvare specificamente quanto disposto dai seguenti articoli sopra riportati per esteso: Art. 3 (Oggetto), Art. 4 (Servizio di Gestione sicura dei Documenti), Art. 5 (Servizi di assistenza e manutenzione software), Art. 6 (Servizio di conservazione), Art. 7 (Conservatore), Art. 8 (Obblighi del Fornitore), Art. 9 (Obblighi e responsabilità dell'Ente), Art. 10 (Condizioni per le eventuali modifiche della convenzione), Art. 11 (Durata e Decorrenza - clausola di adesione), Art. 12 (Corrispettivi e Condizioni economiche), Art. 13 (Recesso unilaterale), Art. 14 (Clausola risolutiva espressa), Art. 15 (Sospensione dei Servizi), Art. 16 (Cessazione dei Servizi), Art. 17 (Titolarità e riservatezza delle informazioni), Art. 18 (Verifiche e ispezioni), Art. 19 (Comunicazione tra le Parti), Art. 20 (Tracciabilità finanziaria), Art. 21 (Foro competente), Art. 22 (Clausole finali e di rinvio).

Il legale rappresentante  
Ciccolini Giovanni

**Halley Informatica s.r.l**

DATA .....

**Il Cliente** (Timbro e firma)

Inviare compilato e sottoscritto (Fax: 0737/787200 - Mail: halleynt@halley.it).